

## ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

### Cons. Stato, Sez. 4, Sentenza n. 9849 del 16 novembre 2023

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – LIMITAZIONI.

È confermato l'indirizzo secondo il quale **il comma 3 dell'art. 5-bis, D.Lgs. 33/2013** nell'estendere all'accesso civico generalizzato i limiti relativi all'accesso (documentale) di cui all'articolo 24, comma 1, della L. n. 241 del 1990, **non esige alcuna motivazione in relazione all'accertamento della mancanza di un pregiudizio concreto alla tutela dell'interesse protetto dalla norma che vieta l'accesso**. Trattasi, pertanto, di un rinvio, incondizionato, a fonti di regolazione che fanno riferimento ad atti che restano in ogni caso esclusi dal diritto di accesso. Tra le predette fonti di regolazione figurano, ai sensi del citato art. 24, comma, 1, gli atti delle pubbliche amministrazioni, adottati, ai sensi del successivo comma 2, in riferimento agli interessi elencati nel comma 1.

### Tar Lazio, Sez. V, Sentenza n. 5801 del 08 marzo 2023

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PRINCIPIO SOLIDARISTICO.

**Il diritto di accesso civico generalizzato** conserva una connotazione solidaristica, nel senso che l'apertura della pubblica amministrazione alla conoscenza collettiva è funzionale alla disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini, con la conseguenza che il suddetto accesso, in quanto finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio **deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto, in nome, anzitutto, di un fondamentale principio solidaristico** (art. 2 Cost.).

### Tar Molise, Sez. I, Sentenza n. 140 del 19 aprile 2023

ACCESSO CIVICO – INTERESSE DIFENSIVO – MOTIVAZIONE – ESERCIZIO PRIVATO DI PUBBLICHE FUNZIONI.

L'accesso civico: i) spetta, per sua natura, a prescindere dalla sussistenza anche di un interesse difensivo, come pure dal collegamento fra il documento richiesto e la

situazione individuale potenzialmente da tutelare; ii) può essere esercitato senza alcuna motivazione; iii) deve essere riconosciuto, in quanto inerente ad un'attività di esercizio privato di pubbliche funzioni, o comunque di pubblico interesse.

### **Tar Campania, Sez. I, Sentenza n. 4775 del 10 maggio 2023**

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – FINALITA' DI CONTROLLO DEMOCRATICO SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

Mentre l'accesso documentale ordinario, "classico", è strumentale alla protezione di un interesse individuale, nel quale quello pubblico alla trasparenza è "occasionalmente protetto" - come taluno ha osservato - a fronte della necessità di conoscere strumentale alla difesa di una pregressa situazione giuridica ed eventualmente processuale, l'accesso civico generalizzato è invece dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa, nel quale l'interesse individuale alla conoscenza, è protetto in sé per trascendere verso una dimensione collettiva legata all'interesse dell'intera comunità di appartenenza ad avere cognizione delle attività e dei comportamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi di trasparenza e di buon andamento, sempreché non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, declinate tra le eccezioni di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013. **La regola della generale accessibilità è, dunque, temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni.**

### **Tar Veneto, Sez. III, Sentenza n. 1056 del 12 luglio 2023**

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – RICHIESTE MANIFESTAMENTE ONEROSE E SPROPORZIONATE.

Il ricorso all'istituto dell'accesso civico generalizzato deve mostrarsi in concreto funzionale al perseguimento delle finalità pubblicistiche ad esso sottese, individuate in via normativa (art. 1, D.Lgs. n. 33 del 2013 (sul punto cfr. Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2018, n. 5702). È puntualizzata pertanto che **è possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione;** richieste massive uniche ... contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono

in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi.

### **Cons. Stato, Sez. VII, Sentenza n. 10123 del 17 novembre 2022**

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - PRIVACY – RISERVATEZZA.

L'art. 5-bis, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 33 del 2013 ritiene potenzialmente impeditivo all'ostensione dei documenti richiesti tramite l'accesso civico generalizzato *“la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia”* dunque, **la riservatezza non può concepirsi al punto da comprendere anche l'attività esercitata da un pubblico dipendente nel suo complesso considerata, essendo limitata**, per quanto di interesse in questa sede, **soltanto alla sfera della persona fisica** in quanto tale che sia eventualmente coinvolta dall'attività esercitata nella qualità di pubblico dipendente, come ad esempio, nel caso in cui vengano in rilievo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, questioni concernenti lo stato di salute, le opinioni politiche espresse, le credenze religiose, l'adesione ad associazioni sindacali o dati personali di altro tipo, come per ipotesi, l'indirizzo di residenza.

### **Tar Campania Salerno, Sez. I, Sentenza n. 1898 del 01 luglio 2022**

ACCESSO CIVICO – ESECUZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI.

L'istituto dell'accesso civico generalizzato trova applicazione anche per le procedure di esecuzione degli appalti pubblici, ferma restando, tuttavia, la verifica di compatibilità del suddetto accesso con le eccezioni di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33 del 2013 e, tra queste, proprio con quella costituita dalla necessità di *“evitare un pregiudizio concreto alla tutela [...] [de]gli interessi economici e commerciali di una persona [...] giuridica”*, rispetto ai quali deve dunque essere costantemente operato, a tale ultimo riguardo, un adeguato *“bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza”* (punto 38), tenendo conto che trattasi di *“limiti certamente più ampi e oggetto di una valutazione a più alto tasso di discrezionalità”*.

**Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n. 2737 del 29 aprile 2019**

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – PROVVEDIMENTO ESPRESSO DI DINIEGO – TERMINE DI DECADENZA.

È applicabile all'accesso civico generalizzato la consolidata interpretazione della disciplina sull'accesso documentale, in base alla quale **la tutela del richiedente nei confronti del silenzio rifiuto, del provvedimento espresso di diniego (totale o parziale) e del provvedimento con cui si dispone il differimento, deve essere esercitata entro e non oltre il termine decadenziale di trenta giorni** (art. 116, comma 1, c.p.a.), decorrente dall'adozione dell'atto o dallo spirare del termine per provvedere (previsto dall'art. 25, quarto comma, L. n. 241 del 1990 per l'accesso documentale e dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 33 del 2013 per l'accesso civico).